18 dicembre 2024

IL REVISORE DELLA SOSTENIBILITA'

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE ESRS E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'



MONICA PETA

DOTTORE COMMERCIALISTA, REVISORE LEGALE, PHD SCIENZE AZIENDALI

ESPERTA IN COMPLIANCE AZIENDALE INTEGRATA

COMPONENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE ANC

COMPONENTE COMMISSIONE REPORTING DI SOSTENIBILITA' CNECEC

Associazione Nazionale Commercialisti

Associazione Nazionale Commercialisti BARI

IL REVISORE DELLA SOSTENIBILITA'

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE ESRS E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'



PROGRAMMA

- La nuova figura del revisore della sostenibilità
- Principi di rendicontazione ESRS ESRS 1 e ESRS 2
- Prescrizioni, obblighi e metodo
- L'attestazione di conformità e struttura della relazione
- Analisi della sostenibilità e SCI
- ISSA 5000.

ACCREDITAMENTO

MEF	CNDCEC
D. 1.1	C. 11.2
D.1.2	C.2.17
D.1.8	C.11.2
D.1.6	C.2.17

D.

18 dicembre 2024

TIMING

H. 09:00 -10:30 **Monica Peta**

La nuova figura del revisore della sostenibilità
Principi di rendicontazione ESRS ESRS 1 e ESRS 2
Prescrizioni, obblighi e metodo

H. 10:30 - 10:45 *Pausa*

H. 10:45- 11:30 **Riccardo Bauer**
Analisi della sostenibilità e SCI

H. 11:30 – 11:45 Pausa

H. 11:45- 13:45 **Monica Peta**

L'attestazione di conformità e struttura della relazione
ISSA 5000

H. 13:45-14:00 ***Q.& A.***

Q. & A.

AGENDA

- INTRODUZIONE

1. LA NUOVA FIGURA DEL REVISORE DELLA SOSTENIBILITÀ

2. PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE ESRS ESRS 1 E ESRS 2

3. PRESCRIZIONI OBBLIGHI E METODO

4. L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ E STRUTTURA DELLA RELAZIONE

5. ISSA 5000

APPENDICE: SINTESI DEL D. LGS 125/2024

INFORMATIVA IRS N. 10, COMMISSIONE REPORTING DI SOSTENIBILITA' CNDCEC, NOVEMBRE 2024

La *Corporate Sustainability Reporting Directive "CSRD"* (Direttiva 2022/2464/UE), apporta modifiche, tra le altre, alla Direttiva 2013/34/UE («Direttiva Accounting») e alla Direttiva 2006/43/UE («Direttiva Audit»), introducendo l'obbligo di ***assurance* del reporting di sostenibilità** in conformità alle previsioni della CSRD e definendo i soggetti che potranno svolgere l'incarico di assurance, le regole deontologiche e di indipendenza che dovranno rispettare tali soggetti, i principi di assurance che dovranno essere seguiti e i contenuti della relazione di attestazione.

PUNTI INNOVATIVI

- Conformità della rendicontazione di sostenibilità ai principi di rendicontazione di sostenibilità adottati *European Sustainability Reporting Standard (ESRS)*
- Conformità della rendicontazione di sostenibilità all'obbligo di marcatura di cui al Regolamento ESEF *(c.d. digital format)*
- L' **osservanza** degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento (UE) 2020/852 - c.d. informativa Taxonomy.

IL 5 GENNAIO 2023 È ENTRATA IN VIGORE LA DIRETTIVA (UE) 2022/2464, CORPORATE SUSTAINABILITY REPORTING DIRECTIVE, “CSRD”

PUNTI INNOVATIVI

1. RAFFORZA LE NORME DI RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DELL’INFORMATIVA DI SOSTENIBILITA’ ESG E LA CONNETTIVITA’ CON IL BILANCIO D’ESERCIZIO

2. INTRODUCE UN SOLIDO REGIME GIURIDICO OBBLIGATORIO PER LA RENDICONTAZIONE, ESTESO AD UNA PIÙ AMPIA PLATEA DI IMPRESE CHE INCLUDE GRANDI IMPRESE E PMI QUOTATE

3. ESTENDE IL PERIMETRO DI RENDICONTAZIONE ALLA CATENA DEL VALORE, A MONTE E A VALLE

4. PRESCRIVE IL RIFERIMENTO TEMPORALE; ANNO FISCALE ESTESO ALLA PIANIFICAZIONE A MEDIO LUNGO TERMINE

5. OBBLIGO DI RENDICONTARE GLI ASSET INTANGIBILI, FATTE SALVE CIRCOSTANZE SPECIFICHE

6. PREVEDE UNO STANDARD DI RENDICONTAZIONE EUROPEO UNIVOCO E COMUNE

7. PRESCRIVE LA DIVULGAZIONE DEL REPORT DI SOSTENIBILITÀ NEL FORMATO XBRL

CONFORMITA' O VERIFICABILITA'

La *conformità* o *verificabilità è* una delle caratteristiche qualitative dell'informativa prevista dagli *ESRS* e i medesimi standard indicano che l'informativa per essere verificabile deve essere predisposta in modo da permettere di «corroborare» l'informativa stessa, i dati di input utilizzati, i metodi di calcolo e di renderla comparabile.

PUNTI ATTENZIONATI

Gli obblighi di certificazione previsti dalla CSRD, nonché la previsione verso un assurance in forma *reasonable*, non possono prescindere dalla maturazione in capo ai *preparer*

- **solidi processi di reporting**
- **metodologie di rendicontazione** e
- **strutturati sistemi di controllo interno che portino ad un'elevata qualità dei dati rendicontati e dell'informativa fornita.**



Il Revisore della Sostenibilità

E’ UNA NUOVA FIGURA O EVOLUZIONE DEL REVISORE LEGALE?

La via italiana alla rendicontazione di sostenibilità Direttiva (UE) CSRD

Il D.lgs. 6 settembre 2024, n. 125 ha recepito in Italia l'obbligo di rendicontazione di sostenibilità introdotto dalla **Direttiva (UE) 2022/2464** Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

La normativa CSRD a differenza del passato introduce **l'obbligo di conformità** della rendicontazione agli *European Sustainability Reporting Standards (ESRS*) con un approccio volto a rafforzare la **connettività tra informazioni finanziarie del bilancio d'esercizio e informazioni di sostenibilità**

FRAMEWORK E SCADENZE

RENDICONTAZIONE INDIVIDUALE E CONSOLIDATA

LIVELLO 1

Direttiva (UE)CSRD



D. Lgs 125/2024

2024 2025 2026

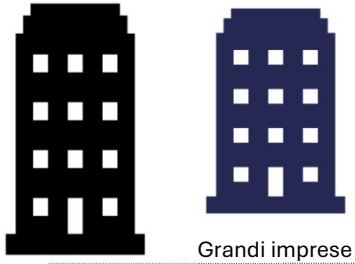

Grandi imprese

Società di interesse pubblico

LIVELLO 2

ESRS



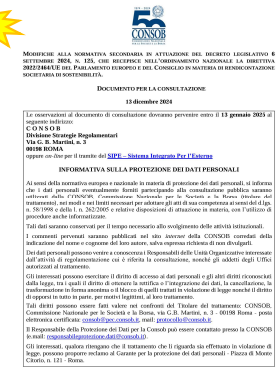

MODIFICHE ALLA NORMATIVA SECONDARIA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2024, N. 125, CHE RECEPISCE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE LA DIRETTIVA 2022/2464/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

13 dicembre 2024

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il 13 gennaio 2025 al seguente indirizzo:
C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA
oppure *on-line* per il tramite del SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno raccolti dalla CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito internet della CONSOB corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui si riferisce la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, via G.B. Martini, n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la CONSOB: e-mail: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.

ESRS LSME
Atto delegato

Semplificazioni value cap chain

PMI quotate

PMI e Microimprrese

ESRS VSME
Documento volontario

Documento del MEF
Dialogo di sostenibilità tra Banca -Impresa

Catena del valore a monte e a valle

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PRIMI TRE ESERCIZI FINANZIARI

DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2024

IN VIGORE DAL

25 SETTEMBRE 2024

RENDICONTARE LE INFORMAZIONI DI SOSTENIBILITA'

Definizione

Comprendere in un'apposita sezione della relazione sulla gestione societaria le informazioni necessarie alla comprensione degli **impatti, reali e potenziali sulle questioni di sostenibilità**, **rischi ed opportunità, reali e potenziali**, **derivanti dall'attività dell'impresa, dai suoi prodotti e servizi , e dalla sua catena del valore, a monte e a valle** (impatto materiale), nonché le **informazioni necessarie del modo in cui le questioni di sostenibilità influiscono sull'andamento dell'impresa, sui suoi risultati, sulle performance, sulla creazione del valore** (impatto finanziario).

DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2024

IN VIGORE DAL

25 SETTEMBRE 2024

ARTT. 3,4

Modello di business e strategia

CONTENUTO MINIMO DELL'INFORMATIVA DI SOSTENIBILITA'

a) una breve descrizione del modello e della strategia aziendale che indichi:

1) la **resilienza dell'impresa** in relazione ai **rischi di sostenibilità**;

2) le **opportunità** connesse alle questioni di sostenibilità;

3) i **piani dell'impresa** o del gruppo, ove predisposti, inclusi le azioni di attuazione e i relativi piani finanziari e di investimento, atti a garantire che il modello e la strategia aziendali siano compatibili con la **transizione** verso un'economia sostenibile di limitazione del riscaldamento globale a 1,5°C e l'obiettivo di conseguire la neutralità climatica entro il 2050 , e, se del caso, l'esposizione dell'impresa ad attività legate al carbone, al petrolio e al gas;

4) il modo in cui il modello e la strategia aziendali dell'impresa, o del gruppo, tengono conto delle **istanze dei portatori di interesse** e del loro impatto sulle questioni di sostenibilità;

5) le **modalità di attuazione della strategia** dell'impresa per quanto riguarda le questioni di sostenibilità

CONTENUTO MINIMO DELL'INFORMATIVA DI SOSTENIBILITA'

Obiettivi di transizione

ARTT. 3,4

b) una descrizione degli **obiettivi** **temporalmente** definiti connessi alle questioni di sostenibilità individuati dall'impresa, o dal gruppo, inclusi, gli obiettivi quantitativi di riduzione delle **emissioni di gas a effetto serra almeno per il 2030 e il 2050**, una descrizione dei **progressi** da essa realizzati nel conseguimento degli stessi e una dichiarazione che attesti se gli obiettivi dell'impresa relativi ai fattori ambientali sono basati su prove scientifiche conclusive;

Governance

c) una **descrizione del ruolo degli organi di amministrazione e controllo** per quanto riguarda le questioni di sostenibilità e delle loro competenze e capacità in relazione allo svolgimento di tale ruolo o dell'accesso di tali organi alle suddette competenze e capacità;

DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2024

IN VIGORE DAL

25 SETTEMBRE 2024

ARTT. 3,4

Mappatura degli elementi di *Due diligence*

Vedi dalla cronaca Caso Armani, Alviero Martini, Dior

CONTENUTO MINIMO DELL'INFORMATIVA DI SOSTENIBILITA'

d) una descrizione delle **politiche dell'impresa**, o del gruppo, in relazione alle questioni di sostenibilità;

e) informazioni sull'esistenza di sistemi di incentivi connessi alle questioni di sostenibilità e che sono destinati ai membri degli OAC

f) una descrizione:

1) delle **procedure di dovuta diligenza**

2) dei principali **impatti negativi, effettivi o potenziali**, legati alle attività dell'impresa, o del gruppo, e alla sua catena del valore, e delle azioni intraprese per identificare e monitorare gli impatti negativi in virtù di altri obblighi dell'Unione europea che impongono alle imprese di attuare una procedura di dovuta diligenza;

3) di eventuali azioni intraprese dall'impresa, o dal gruppo, per prevenire o attenuare impatti negativi, effettivi o potenziali, o per porvi rimedio o fine, e dei risultati di tali azioni;

DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2024

IN VIGORE DAL

25 SETTEMBRE 2024

CONTENUTO MINIMO DELL'INFORMATIVA DI SOSTENIBILITA'

Politica e gestione del rischio di sostenibilità

ARTT. 3,4

Indicatori/KPIs

g) una descrizione dei **principali rischi per l'impresa**, o il gruppo, connessi alle **questioni di sostenibilità**, compresa una descrizione delle principali dipendenze dell'impresa, o del gruppo, da tali questioni, e le modalità di gestione di tali rischi adottate dall'impresa, o gruppo;

h) gli **indicatori di performance della sostenibilità**

DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2024

IN VIGORE DAL

25 SETTEMBRE 2024

Responsabilità degli organi di amministrazione e controllo OAC.

ART. 10

La **responsabilità di garantire che le informazioni della Dichiarazione di sostenibilità siano fornite in conformità ai principi del Decreto** e **degli standard di rendicontazione europei, ESRS**, compete agli:

- amministratori, e

- organi di controllo,

ognuno nelle proprie specifiche funzioni

‘’RESPONSABILITA’ NELLE SPECIFICHE FUNZIONI’’

-gli **amministratori** nell’adempimento dei loro obblighi agiscono secondo criteri di professionalità e diligenza;

-l’**organo di controllo** societario ha il dovere di vigilare (ai sensi dell’art. 2403, c.c.) sull’osservanza delle disposizioni stabilite nel D. Lgs 125/2024 e riferisce nella relazione annuale all’assemblea;

- il **soggetto preposto alla revisione legale incaricato all’attestazione della dichiarazione di sostenibilità ai sensi del D. Lgs 39/2010 e principi di revisione internazionali ISA Italia**

Questions



Chi può, ricoprire l'incarico professionale di revisore della sostenibilità?

Revisore del bilancio d'esercizio e Revisore della sostenibilità possono coincidere ?



Answers

- la persona fisica abilitata ai sensi del D.lgs. n. 39 del 2010, che **ha maturato le competenze e i requisiti previsti dal D. Lgs 125/2024 che modifica il D. Lgs 39/2010;**

- la società di revisione legale abilitata ai sensi del D.lgs. n. 39 del 2010, purché l'attestazione sulla conformità sia firmata dal **revisore della sostenibilità**;

- Il revisore del bilancio **incaricato per l'attestazione del report di sostenibilità ed in possesso dei requisiti e delle competenze spevifiche previste dalla norma**.

Le **competenze specifiche** in:

a) obblighi legali e principi concernenti di rendicontazione annuale e consolidata di sostenibilità;
b) analisi della sostenibilità;
c) procedure di dovuta diligenza in relazione alle questioni di sostenibilità;
d) principi di attestazione della conformità per la rendicontazione di sostenibilità



- Attesta la conformità del report di sostenibilità agli standard ESRS nonché la conformità all'osservanza degli obblighi dell'art.8 Regolamento UE 2020/852
- Valuta il Sistema di controllo interno che integra il «rischio ESG related» o «Rischio di sostenibilità»
- Attesta la dichiarazione di sostenibilità nel formato XBRL
- Esprime le proprie conclusioni nella relazione di attestazione

Il **Revisore della sostenibilità**

- identificazione e valutazione del rischio di errori significativi della rendicontazione di sostenibilità mediante la comprensione dell'impresa, del contesto in cui opera, incluso il SCI che integra i rischi relati alle questioni ESG, "rischio di sostenibilità"

DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2024

IN VIGORE DAL

25 SETTEMBRE 2024

ART. 8

ASSURANCE E PRINCIPI DI ATTESTAZIONE

Obbligo di assoggettare la rendicontazione di sostenibilità a revisione (*limited assurance*) con riguardo a i) la conformità alle norme del decreto che ne disciplinano i criteri di redazione ii) la conformità all'obbligo di marcatura, iii) la conformità all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852.

L'incarico di limited assurance potrà trasformarsi in un incarico di *reasonable assurance* successivamente all'adozione dell'Atto Delegato da parte della Commissione Europea.

I principi europei di attestazione sulla sostenibilità verranno adottati dalla Commissione Europea entro il 1° ottobre 2026 (direttiva (UE) 2022/2464).

DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2024

IN VIGORE DAL

25 SETTEMBRE 2024

PUNTI DA ATTENZIONARE

ASSURANCE E PRINCIPI DI ATTESTAZIONE

In attesa della definizione dello standard di attestazione europeo, il principio adottato a livello nazionale si baserà sull'attuale ISAE 3000, con requisiti più ampi che riflettano il diverso scope dell'attestazione (e.g. informativa ex art. 8 Regolamento 2020/852) in particolare su procedure da svolgere in merito alla al processo di Doppia Materialità ed informativa richiesta dal Regime Tassonomia.

A livello internazionale è stato approvato lo standard internazionale di assurance dell'informativa di sostenibilità - ISSA 5000.

DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2024

IN VIGORE DAL

25 SETTEMBRE 2024

ART. 9

Le modifiche al D. Lgs. 39/2010

- art. 2, ampliamento della disciplina della revisione legale estesa all'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità
- art. 3, introduzione di un tirocinio *ad hoc* ai fini dell'abilitazione e conseguente iscrizione al Registro MEF
- art. 4, integrazione delle materie relative all'esame di idoneità professionale , che includono quelle attinenti alla disciplina della rendicontazione di sostenibilità e alla relativa attestazione
- art. 5, integrazione degli obblighi di formazione continua per gli iscritti al registro dei Revisori legali;
- art. 6,demandata ad un successivo decreto interministeriale la definizione del contenuto e della presentazione della domanda di abilitazione dei revisori e delle società di revisione che intendano abilitarsi anche per lo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, nonché il contenuto, modalità e termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti al Registro

DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2024

IN VIGORE DAL

25 SETTEMBRE 2024

ART. 9

Le modifiche al D. Lgs. 39/2010

- art.7, integra il contenuto del Registro per ottemperare alle necessità informative correlate al revisore di sostenibilità
- art. 8, rimane invariato il registro sezione A e sezione B
- art.9, estende i principi deonotologici e lo scetticismo professionale al revisore della sostenibilità
- art. 9-*bis, estende gli obblighi di riservatezza e segreto professionale che devono essere rispettati dal revisore della sostenibilità*
- artt.10 e 10-*bis*, estende i principi di indipendenza ed obiettività al revisore legale della sostenibilità per la preparazione al rischio di indipendenza
- art. 10-*quater,* estende la definizione di organizzazione del lavoro, anche con specifico riferimento all'attività di attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità
- art. 10-*sexies,* declina i contenuti dell'incarico di attestazione di conformità dela rendicontazione consolidata di sostenibilità

DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2024

IN VIGORE DAL

25 SETTEMBRE 2024

Le modifiche al D. Lgs. 39/2010

ART. 9

- art. 20, introduce la disciplina relativa al controllo della qualità sull'attestazione di conformità della rendicontazione di sostenibilità, identificando le caratteristiche del controllo e dei soggetti che potranno riestire il ruolo di controllori della qualità

- artt. 21,22, 24 e 26-quater, integra le competenze, i poteri e la vigilanza del MEF e della CONSOB



MODIFICHE ALLA NORMATIVA SECONDARIA IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2024, N. 125, CHE RECEPISCE NELL'ORDINAMENTO NAZIONALE LA DIRETTIVA 2022/2464/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO IN MATERIA DI RENDICONTAZIONE SOCIETARIA DI SOSTENIBILITÀ.

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

13 dicembre 2024

Le osservazioni al documento di consultazione dovranno pervenire entro il **13 gennaio 2025** al seguente indirizzo:
C O N S O B
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA
oppure *on-line* per il tramite del **SIPE – Sistema Integrato Per l'Esterno**

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati personali eventualmente forniti partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati dalla CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (titolare del trattamento), nei modi e nei limiti necessari per adottare gli atti di sua competenza ai sensi del d.lgs. n. 58/1998 e della l. n. 262/2005 e relative disposizioni di attuazione in materia, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate.

Tali dati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento delle attività istituzionali.

I commenti pervenuti saranno pubblicati nel sito *Internet* della CONSOB corredati della indicazione del nome e cognome del loro autore, salva espressa richiesta di non divulgarli.

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Responsabili delle Unità Organizzative interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti degli Uffici autorizzati al trattamento.

Gli interessati possono esercitare il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi in tutto in parte, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Titolare del trattamento: CONSOB, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, via G.B. Martini, n. 3 - 00198 Roma - posta elettronica certificata: consob@pec.consob.it, mail: protocollo@consob.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati per la Consob può essere contattato presso la CONSOB (e.mail: responsabileprotezione.dati@consob.it).

Gli interessati, qualora ritengano che il trattamento che li riguarda sia effettuato in violazione di legge, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.

DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2024

IN VIGORE DAL

25 SETTEMBRE 2024

Finestra temporale fino al **1 gennaio 2026**

ART. 18

Gli iscritti al registro della revisione legale dei conti, entro la data del **1° gennaio 2026**, **sono considerati abilitati** e possono rilasciare le **attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità senza che siano osservati gli obblighi del tirocinio e dell'esame di idoneità**, **purché abbiano maturato almeno cinque crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità** ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010; e producano la **domanda di "iscrizione" ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 39 del 2010 secondo le modalità di presentazione della domanda che verranno definiti dal MEF di concerto con il Ministero della Giustizia, sentita la Consob**.

DECRETO LEGISLATIVO N. 125/2024

IN VIGORE DAL

25 SETTEMBRE 2024

Finestra temporale fino al **31 dicembre 2025**

ART. 18

Fino al **31 dicembre 2025**, i revisori **legali sono esentati dall'obbligo di possedere competenze specifiche in materia di rendicontazione di sostenibilità ai fini dell'attestazione della conformità o di altri servizi correlati alla sostenibilità in deroga all'applicazione dell'art. 24, D. Lgs 39/2010**

DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2010

Sistema sanzionatorio

artt.24 e 26 -*quater*

Per i due anni successivi dall'entrata in vigore del decreto 25 settembre 2024

Controllo della qualità e accertate irregolarità del revisore della sostenibilità.
Per le ipotesi di accertata irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, non possono eccedere per:

- le società di revisione euro 125.000
- i revisori della sostenibilità euro 50.000

Per le ipotesi di accertata irregolarità, ex art. 154-ter, comma 1 - quater, e art. 26 - quater, comma 1, D. Lgs 39/2010, la Consob tiene conto di almeno una di due circostanze:

a) delle procedure adottate dall'organo amministrativo della società per la redazione della rendicontazione di sostenibilità in conformità agli standard di rendicontazione ESRS e ai principi del D. Lgs 125/2'24, anche alla luce delle eventuali linee guida o indicazioni fornite dalle Autorità, nazionali ed europee, relativamente all'informativa di sostenibilità;

b) della violazione degli obblighi del D. Lgs 125/2024 se connessa all'omissione o alla comunicazione di informazioni da parte delle imprese incluse nella catena del valore che non siano sottoposte a controllo della stessa società.

«ARCHITETTURA DEGLI ESRS E CONFORMITA'»

Gli standard di rendicontazione europei *European Sustainability Reporting Standard*, ESRS, sono stati adottati dalla Commissione Europea il 31 LUGLIO 2023 CON ATTO DELEGATO 2023/2772, e in vigore dal 1 gennaio 2024

Gli ESRS E Integrano la Tassonomia ambientale

Fattori Ambientali

Tassonomia Sociale documento in bozza

Fattori Sociali

Fattori di Condotta

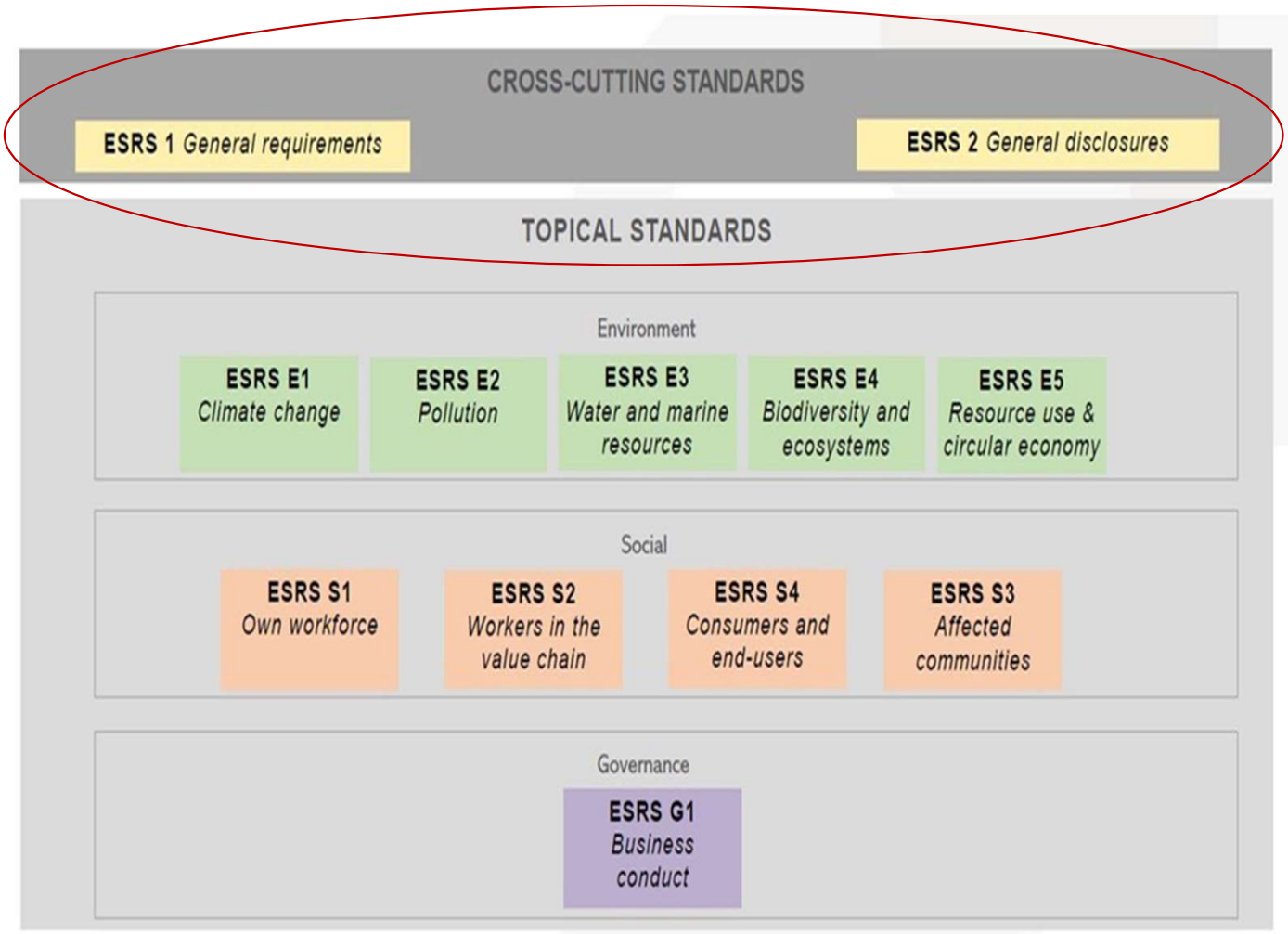

ESRS 1 LE **PRESCRIZIONI**

"Caratteristiche qualitative dell'informazione"	"Doppia Rilevanza" "Doppia Materialità"	"Perimetro di rendicontazione e catena del valore"	"Orizzonte temporale"	"Due diligence"
• **Pertinenza/ Rilevanza:** influenza sulle valutazioni e sulle decisioni degli user dei report di sostenibilità secondo un approccio a doppia rilevanza • **Fedele rappresentazione:** completa, neutrale e accurata nel descrivere la realtà che rappresenta • **Comparabilità:** coerenza nel tempo e, per quanto possibile, presentazione in modo da consentire confronti tra le imprese (tra settori e all'interno di un settore specifico • **Verificabilità:** dimostrabile, comprensibilità chiara e concisa • **Comprensibilità: l**e informazioni sulla sostenibilità sono comprensibili quando sono chiare e concise.	Un'impresa deve riferire su quelle questioni che sono considerate rilevanti sia dal punto di vista della **materialità finanziaria**, sia da quello della **materialità di impatto**, o da entrambi i punti di vista: • **Impatto Materiale:** impatto dell'impresa sulle principali questioni di sostenibilità - prospettiva interna ed esterna - • **Impatto finanziario:** impatto sulle questioni di sostenibilità sulle performance e sul posizionamento dell'impresa – prospettiva esterna -	Il **perimetro di rendicontazione di sostenibilità dell'impresa**: • è quello del suo bilancio, individuale /consolidato, esteso alla sua catena del valore a monte e a valle; • può essere ampliato se ciò consente una maggiore comprensione degli impatti dell'impresa; • il livello di dettaglio dell'informativa deve essere basato su fatti e circostanze rilevanti, in linea con il settore	**Il periodo di riferimento deve essere coerente con quello del bilancio:** • collegare le informazioni retrospettive e quelle previsionali; • riportare i progressi rispetto l'anno base; • gli intervalli temporali per la rendicontazione devono essere: ❑ **breve termine : un anno;** ❑ **medio termine : da due a cinque anni;** ❑ **lungo termine : oltre i cinque anni**	Le imprese dovranno • **integrare la due diligence** nella loro governance, e negli altri ambiti di rendicontazione; • **coinvolgendo le parti interessate,** al fine di identificare e valutare gli impatti negativi sull'ambiente e sulle persone, e intraprendere azioni per affrontare tali impatti negativi, monitorando e comunicando la loro efficacia.

ESRS 1 LA CONFORMITA'

Appendix B ESRS 1 sulla verificabilità:

CQ 13. *La* ***verificabilità contribuisce a infondere nei fruitori fiducia nel fatto che le informazioni siano complete, neutrali e accurate****. Un'informazione sulla sostenibilità è verificabile se l'informazione stessa o i dati dai quali è stata ricavata possono essere corroborati.*

CQ 14*. Per verificabilità si intende che vari osservatori indipendenti e competenti potrebbero trovare a un accordo, seppure non necessariamente completo, sul fatto che una particolare descrizione sia* ***una rappresentazione fedele.***

Le informazioni sulla sostenibilità sono fornite in modo tale da favorirne la verificabilità, ad esempio:

a) inserendo informazioni che possono essere corroborate confrontandole con altre informazioni a disposizione dei fruitori sull'attività dell'impresa, su altre aziende o sull'ambiente esterno;

b) fornendo informazioni sui dati e i metodi di calcolo utilizzati per elaborare le stime o le approssimazioni; e

c) fornendo informazioni riviste e approvate dagli organi di amministrazione, direzione e controllo o dai relativi comitati.

CQ 15. *Alcune informazioni sulla sostenibilità saranno sotto forma di spiegazioni o di informazioni prospettiche. Tali informazioni possono essere dimostrabili rappresentando fedelmente su base fattuale, ad esempio, le strategie, i piani e le analisi dei rischi dell'impresa. Al fine di agevolare i fruitori nel decidere se avvalersi di tali informazioni, l'impresa descrive le ipotesi e i metodi utilizzati per la loro elaborazione, nonché altri fattori che forniscono elementi di prova utili per confermare che le informazioni riflettano gli effettivi piani o decisioni adottati dall'impresa.*

Q. & A.

Q.

Quali questioni sono rilevanti ?

A.

Ogni imprese conduce una propria mappatura e rendiconta sulla base del giudizio di doppia materialità

L'analisi della doppia rilevanza è punto iniziale del processo di rendicontazione.

Gli ESRS stabiliscono **obblighi di informativa**, non requisiti comportamentali. Pertanto, l'impresa può omettere tutti gli obblighi di informativa in un principio tematico se a seguito della valutazione della doppia rilevanza o doppia materialità ha concluso che una questione di sostenibilità non è rilevante.
L'omissione equivale a non rilevanza.

Q. & A.

Q.

Quali informazioni bisogna rendicontare ?

A.

Le questioni di sostenibilita’ elencate negli ESRS tematici ESRS RA16

Mappatura dei temi materiali

ESRS tematici	Questioni di sostenibilità contemplate in ESRS tematici		
	Tema	**Sottotema**	**Sotto-sottotema**
ESRS E1	Cambiamenti climatici	— Adattamento ai cambiamenti climatici — Mitigazione dei cambiamenti climatici — Energia	
ESRS E2	Inquinamento	— Inquinamento dell'aria — Inquinamento dell'acqua — Inquinamento del suolo — Inquinamento di organismi viventi e risorse alimentari — Sostanze preoccupanti — Sostanze estremamente preoccupanti — Microplastiche	
ESRS E3	Acque e risorse marine	— Acque — Risorse marine	— Consumo idrico — Prelievi idrici — Scarichi di acque — Scarichi di acque negli oceani — Estrazione e uso di risorse marine
ESRS E4	Biodiversità ed ecosistemi	— Fattori di impatto diretto sulla perdita di biodiversità	— Cambiamenti climatici — Cambiamento di uso del suolo, cambiamento di uso dell'acqua dolce e cambiamento di uso del mare — Sfruttamento diretto — Specie esotiche invasive — Inquinamento — Altro
		— Impatti sullo stato delle specie	Esempi — Dimensioni della popolazione di una specie — Rischio di estinzione globale di una specie
		— Impatti sull'estensione e sulla condizione degli ecosistemi	Esempi — Degrado del suolo — Desertificazione — Impermeabilizzazione del suolo
		— Impatti e dipendenze in termini di servizi ecosistemici	
ESRS E5	Economia circolare	— Afflussi di risorse, compreso l'uso delle risorse — Deflussi di risorse connessi a prodotti e servizi — Rifiuti	
ESRS S1	Forza lavoro propria	— Condizioni di lavoro	— Occupazione sicura — Orario di lavoro — Salari adeguati — Dialogo sociale — Libertà di associazione, esistenza di comitati aziendali e diritti di informazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori — Contrattazione collettiva, inclusa la percentuale di lavoratori coperti da contratti collettivi — Equilibrio tra vita professionale e vita privata — Salute e sicurezza

Q. & A.

Q. Quali informazioni bisogna rendicontare ?

A.

Le questioni di sostenibilita' elencate negli ESRS tematici

Mappatura dei temi materiali

ESRS tematici	Questioni di sostenibilità contemplate in ESRS tematici		
	Tema	**Sottotema**	**Sotto-sottotema**
		— Parità di trattamento e di opportunità per tutti	— Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore — Formazione e sviluppo delle competenze — Occupazione e inclusione delle persone con disabilità — Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro — Diversità
		— Altri diritti connessi al lavoro	— Lavoro minorile — Lavoro forzato — Alloggi adeguati — Riservatezza
ESRS S2	Lavoratori nella catena del valore	— Condizioni di lavoro	— Occupazione sicura — Orario di lavoro — Salari adeguati — Dialogo sociale — Libertà di associazione, compresa l'esistenza di comitati aziendali — Contrattazione collettiva — Equilibrio tra vita professionale e vita privata — Salute e sicurezza
		— Parità di trattamento e di opportunità per tutti	— Parità di genere e parità di retribuzione per un lavoro di pari valore — Formazione e sviluppo delle competenze — Occupazione e inclusione delle persone con disabilità — Misure contro la violenza e le molestie sul luogo di lavoro — Diversità
		— Altri diritti connessi al lavoro	— Lavoro minorile — Lavoro forzato — Alloggi adeguati — Acqua e servizi igienico-sanitari — Riservatezza
ESRS S3	Comunità interessate	— Diritti economici, sociali e culturali delle comunità	— Alloggi adeguati — Alimentazione adeguata — Acqua e servizi igienico-sanitari — Impatti legati al territorio — Impatti legati alla sicurezza
		— Diritti civili e politici delle comunità	— Libertà di espressione — Libertà di associazione — Impatti sui difensori dei diritti umani
		— Diritti dei popoli indigeni	— Consenso libero, previo e informato — Autodeterminazione — Diritti culturali

Q. & A.

Q. Quali informazioni bisogna rendicontare ?

A.

Le questioni di sostenibilita’ elencate negli ESRS tematici

Mappatura dei temi materiali

ESRS tematici	Questioni di sostenibilità contemplate in ESRS tematici		
	Tema	Sottotema	Sotto-sottotema
ESRS S4	Consumatori e utilizzatori finali	— Impatti legati alle informazioni per i consumatori e/o per gli utilizzatori finali	— Riservatezza — Libertà di espressione — Accesso a informazioni (di qualità)
		— Sicurezza personale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali	— Salute e sicurezza — Sicurezza della persona — Protezione dei bambini
		— Inclusione sociale dei consumatori e/o degli utilizzatori finali	— Non discriminazione — Accesso a prodotti e servizi — Pratiche commerciali responsabili
ESRS G1	Condotta delle imprese	— Cultura d'impresa — Protezione degli informatori — Benessere degli animali — Impegno politico e attività di lobbying — Gestione dei rapporti con i fornitori, comprese le prassi di pagamento	
		— Corruzione attiva e passiva	— Prevenzione e individuazione compresa la formazione — Incidenti

ESRS 1 LE **PRESCRIZIONI**

Analisi della rilevanza e delle informazioni da rendicontare ESRS 1, Il diagramma di flusso: strumento

Rendicontiamo non solo le informazioni ma i processi utilizzati e le stime sottese, approccio prospettico

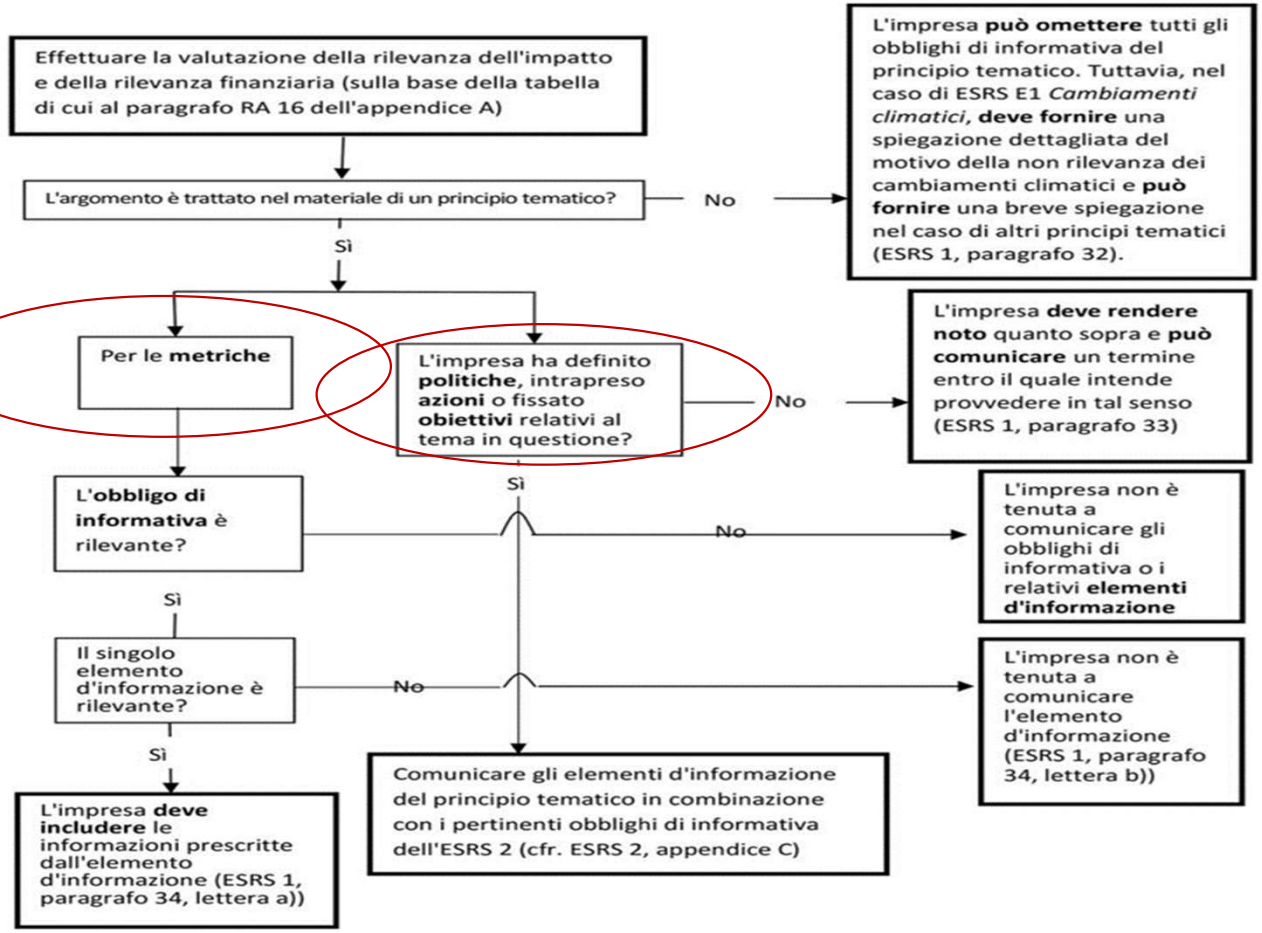

LA «DOPPIA MATERIALITÀ» PRINCIPIO GENERALE PER L'IDENTIFICAZIONE DELLE TEMATICHE DA RENDICONTARE

Linee guida EFRAG: IG 1 "**Materiality assessment final"**

La rilevanza dell'impatto e la rilevanza finanziaria sono spesso intrecciate.

Gli impatti dell'impresa sulle persone o sull'ambiente, combinati con i cambiamenti nella strategia – compresi gli investimenti – nonché nelle decisioni gestionali prese per affrontare tali impatti, possono dare origine a rischi e opportunità.

I rischi e le opportunità materiali derivano generalmente da impatti e dipendenze.

Figura 1(a). Doppia materialità – L'ambito è riflesso dal contorno rosso

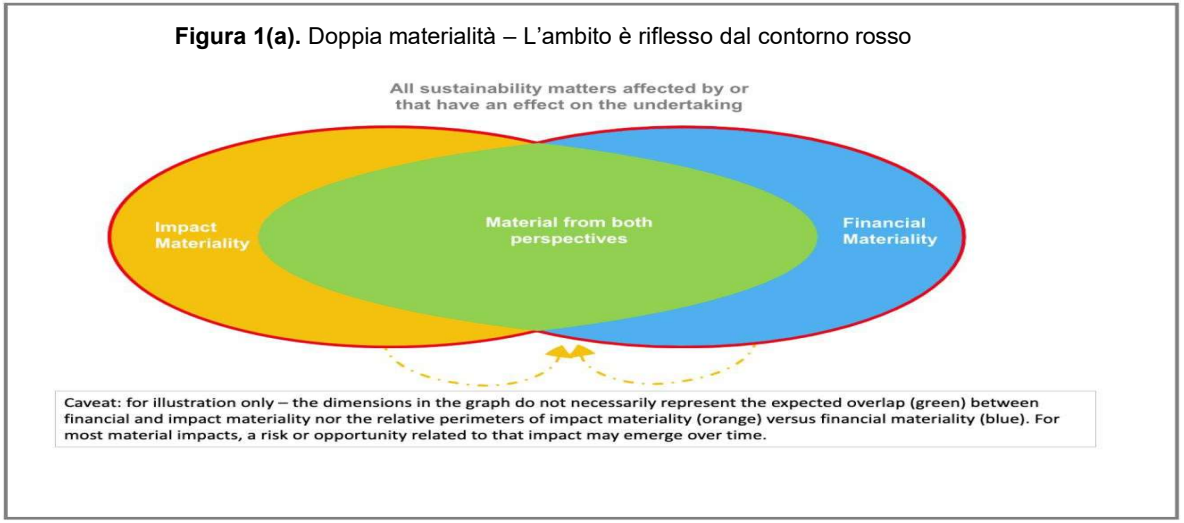

ESRS 1 LE **PRESCRIZIONI**

LA «DOPPIA MATERIALITÀ» COSTITUISCE LA BASE PER LA RENDIZONTAZIONE DI SOSTENIBILITA' (Capitolo 3 ESRS 1)

IMPACT MATERIALITY

- Secondo la prospettiva dell'impact materiality, una questione di sostenibilità è materiale se è associata ad impatti significativi che le attività dell'Organizzazione, i suoi prodotti / servizi e la sua catena del valore generano o potrebbero generare sull'economia, l'ambiente e le persone.
- Nel determinare l'impact materiality, un'impresa deve considerare gli impatti positivi e negativi, effettivi e potenziali, di breve e di lungo termine
- L'approccio adottato dall'impact materiality è detto «inside-out», in
- quanto l'impatto considerato si muove dall'Organizzazione alla sfera ESG.



FINANCIAL MATERIALITY

- Secondo la prospettiva della financial materiality, **una questione di sostenibilià è materiale se provoca o potrebbe provocare effetti rilevanti sull'Organizzazione da un punto di vista economico – finanziario**.
- Nel determinare la financial materiality, un'impresa deve considerare i **rischi e le opportunità** legate alla sostenibilità che possono influenzare positivamente o negativamente la sua performance economico – finanziaria, il posizionamento competitivo e l'enterprise value.
- L'approccio adottato dalla financial materiality è detto «**outside-in»**, in quanto l'impatto considerato si muove dalla sfera ESG alla dimensione aziendale.



Esempio

Emissioni CO_2

Le emissioni di carbonio CO_2 rappresentano un tema materiale rilevante

Gli impatti e i richi il Modello di business posso derivare dall'attività propria e di terzi (subappaltatori)

1) dal punto di **vista della materialità**, le missioni CO2 producono o potrebbero produrre un **impatto negativo** (misurato dal danno) allo sviluppo sostenibile dell'organizzazione, all'inquinamento del suolo, dell'acqua ..... Gli stakeholder minacciati potrebbero essere o sono: i dipendenti, la società civile, le comunità locali...., gli investitori, che devono tener conto degli impatti sulla sostenibilità dei loro portafogli di investimento, le banche che misurano la concessione del credito alle attività allineate.

2) dal punto di **vista finanziario** le emissioni CO_2 possono o potrebbero avere un **impatto economico negativo diretto sul conto economico** per sanzioni inflitte a seguito di violazione delle normative sull'inquinamento atmosferico; potrebbero determinare un impatto negativo sul posizionamento nel mercato commisurato al danno reputazionale che nel lungo termine potrebbe portare con sé un impatto negativo sulle performance dell'impresa e sulla creazione del valore.

ESRS 1 LE **PRESCRIZIONI**

LA «DOPPIA MATERIALITÀ» PRINCIPIO GENERALE PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI E RISCHI E OPPORTUNITA'

Materialità dell'impatto

Valutazione dell'impatto di una questione ESG in relazione a:

- **Magnitudo**
  - Quanto è grave l'impatto?
- **Portata**
  - Quanto è diffuso l'impatto?
- **Carattere di rimediabilità***
  - Gli impatti negativi possono essere eliminati, e se sì in che misura?
- **Probabilità di accadimento ****
  - Quanto è probabile che l'effetto si verifichi?

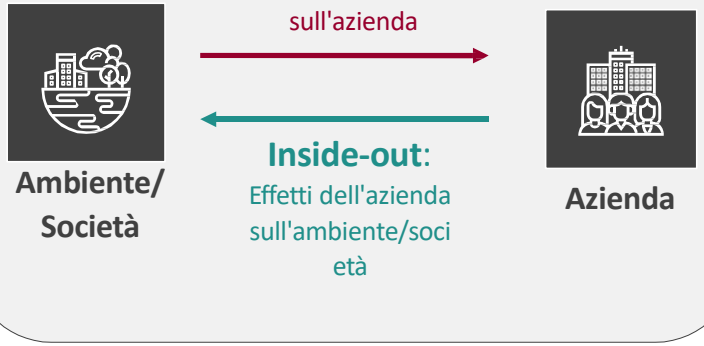

**Va considerato solo per gli impatti negativi.*
***Va considerata solo per gli impatti potenziali.*

Materialità finanziaria

Valutazione dell'impatto finanziario di una questione non finanziaria:

- **Rischi e opportunità**:
  - Entità dell'effetto finanziario
  - Probabilità
- **Accesso alle risorse**
  - L'accesso alle risorse (ad esempio, finanziarie, umane, produttive) potrebbe essere limitato o influenzato negativamente?
- **Affidamento sui rapporti commerciali**
  - Le relazioni commerciali potrebbero essere influenzate negativamente nel breve o nel lungo termine?

ESRS 1 LE **PRESCRIZIONI**

Approccio prospettico

COIVOLGE TUTTI GLI STAKEHOLDER INTERNI E ESTERNI

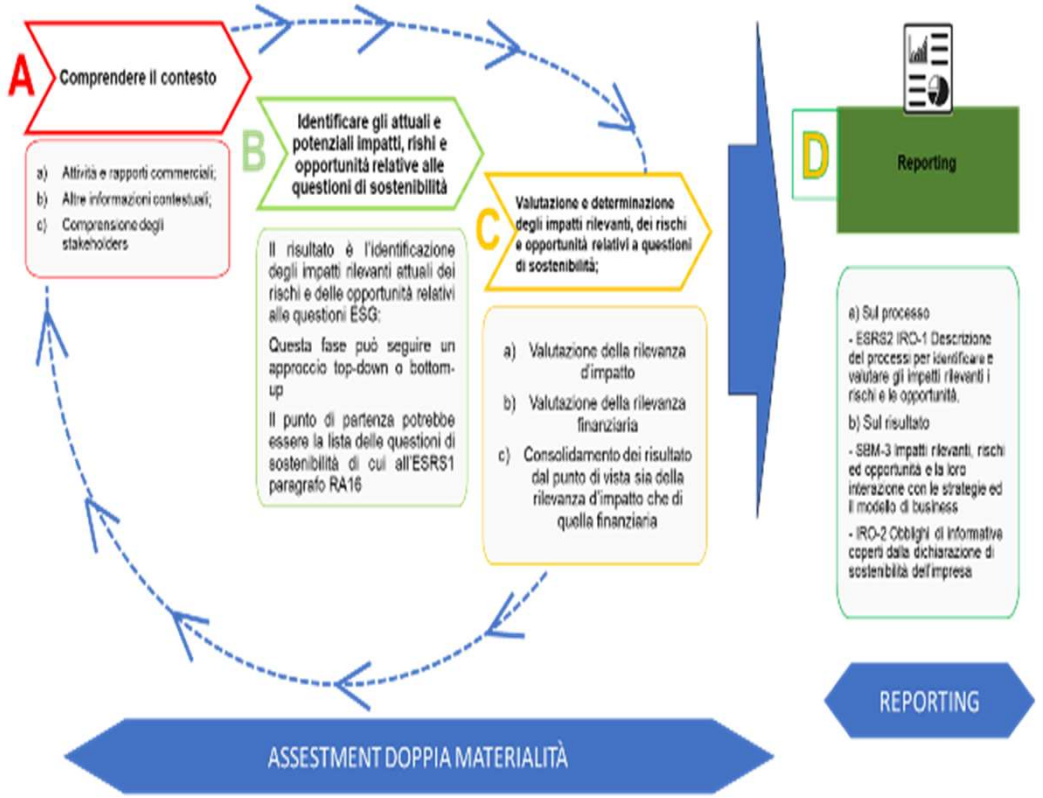

Rendicontiamo non solo le informazioni ma i processi utilizzati e le stime sottese, approccio prospettico

Case study

Illy caffè



Temi materiali

Cambiamenti climatici	▪ Abbattimento delle emissioni lungo la catena del valore, anche grazie alla ricerca continua e all'applicazione di pratiche agronomiche rigenerative ▪ Transizione verso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili ▪ Innovazione e sviluppo di prodotti secondo i principi dell'economia circolare
Acque e risorse marine	
Biodiversità ed ecosistemi	
Economia circolare	
Forza lavoro propria	▪ Azzeramento del divario retributivo tra donne e uomini ▪ Sviluppo di percorsi di carriera equi e meritocratici ▪ Sostegno alle comunità caffeicole attraverso formazione e progetti incentrati su istruzione e sanità
Lavoratori nella catena del valore	
Comunità interessate	▪ Supporto ai fornitori e alle comunità locali, tramite progetti dedicati e volti a favorire il benessere collettivo ▪ Garantire la qualità superiore e sostenibile del prodotto finale, salvaguardando la salute e la sicurezza dei consumatori
Consumatori e utilizzatori finali	
Condotta delle imprese	

ESRS 1 LE **PRESCRIZIONI**

IL PROCESSO DI DUE DILIGENCE (vedi Enel)

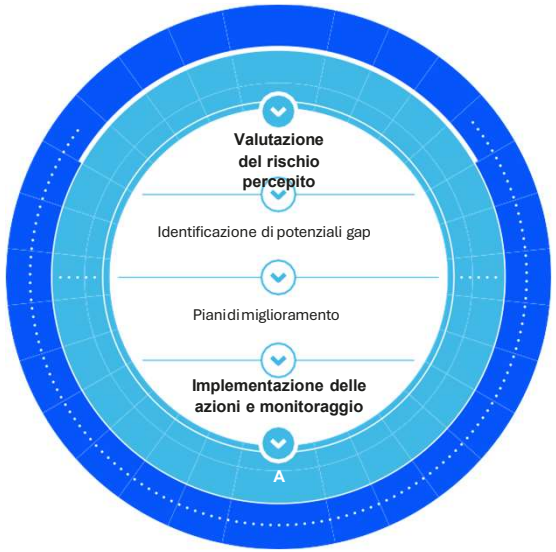

ELEMENTI FONDAMENTALI DEL DOVERE DI DILIGENZA	PARAGRAFI NELLE DICHIARAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ
a) Integrare il dovere di diligenza nella governance, nella strategia e nel modello aziendale	
b) Coinvolgere i portatori di interessi in tutte le fasi fondamentali del dovere di diligenza	
c) Individuare e valutare gli impatti negativi	
d) Intervenire per far fronte agli impatti negativi	
e) Monitorare l'efficacia degli interventi e comunicare	

GESTIONE E COMUNICAZIONE DEL «RISCHIO DI SOSTENIBILITA'» AL CENTRO DELLA RENDICOCNTAZIONE DI SOSTENIBILITA'

APPROCCIO FORWARD LOOKING ESG

Definizione

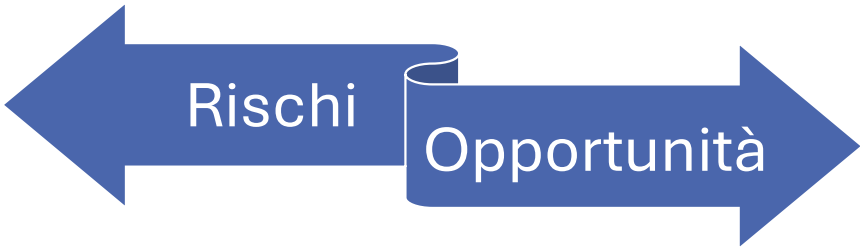

RISCHI = DEFINIZIONE NEGATIVA ED EFFETTI POST

OPPORTUNITA' = DEFINIZIONE POSITIVA SGUARDO AL FUTURO

La comunicazione dei **Rischi ESG** di pari importanza con la comprensione degli impatti dei (sui) F**attori ESG**

- Trasparenza per gli stakeholder
- Prevenzione perdita competitività, impatti negativi reputazionali, performance finanziarie negative, continuità aziendale, ecc.

ESRS 2 OBBLIGHI DI INFORMATIVA

INDIPENDENTEMENTE DAL SETTORE DI APPARTENENZA DELL'IMPRESA

ESRS 2 METODO

GOVERNANCE GOV

Insieme dei processi, dei controlli e delle procedure adottati dagli Organi di Amministrazione, Direzione, Controllo, OADC, per monitorare e gestire gli impatti, i rischi e le opportunità connessi alle tematiche ESG

STRATEGIA E MODELLO DI BUSINESS SBM

Modalità attraverso cui la strategia e il modello di business dell'Organizzazione interagiscono con gli impatti, i rischi e le opportunità ritenuti materiali e come vengono coinvolti i portatori d'interessi nella definizione della strategia e del modello aziendale

GESTIONE IMPATTI RISCHI OPPORTUNITÀ IRO

Insieme dei processi attraverso cui l'Organizzazione identifica, valuta e gestisce (attraverso politiche e azioni) gli impatti, i rischi e le opportunità ritenuti materiali. Si colloca nel sistema di controllo dell'impresa che integra il «rischio di sostenibilità

POLITICHE, AZIONI ED OBIETTIVI PDA

Divulgare le politiche e le azioni relativi agli obiettivi di sostenibilità: prevenzione dei rischi, mitigazione degli impatti negativi, rafforzare gli impatti positivi

METRICHE MONITORAGGIO PDT PDM

Modalità attraverso cui l'Organizzazione misura le proprie performance e lo stato di avanzamento verso i target definiti in ambito ESG

STRUTTURA DELL'INDICE DEI CONTENUTI ESRS

Obbligo di informativa IRO-2 – Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa

54. **L'impresa indica a quali obblighi di informativa le sue dichiarazioni sulla sostenibilità sono conformi.**

55. Il presente obbligo di informativa serve a illustrare gli obblighi di informativa inclusi nella dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa e i temi che sono stati omessi in quanto non rilevanti in base alla valutazione della **rilevanza**.

56. L'impresa include un elenco degli obblighi di informativa cui ha adempiuto nella redazione della **dichiarazione sulla sostenibilità**, in base ai risultati della valutazione della **rilevanza** (cfr. ESRS 1, capitolo 3), indicando anche i numeri di pagina e/o i paragrafi della dichiarazione sulla sostenibilità in cui si trovano le relative informazioni. Tale elenco può essere presentato sotto forma di indice. L'impresa include inoltre una tabella di tutti gli elementi d'informazione derivanti da altri atti legislativi dell'UE elencati nell'appendice B, indicando dove sono reperibili nella dichiarazione sulla sostenibilità e includendo quelli che l'impresa ha valutato come non rilevanti, nel qual caso l'impresa indica «Non rilevante» nella tabella conformemente al paragrafo 35 dell'ESRS 1.

57. Se conclude che i cambiamenti climatici non sono rilevanti e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa dell'ESRS E1 *Cambiamenti climatici*, l'impresa fornisce una spiegazione dettagliata delle conclusioni della sua valutazione della **rilevanza** riguardo ai cambiamenti climatici (cfr. ESRS 2 IRO-2 *Obblighi di informativa degli ESRS oggetto della dichiarazione sulla sostenibilità dell'impresa*), compresa un'analisi prospettica delle condizioni che potrebbero in futuro indurre l'impresa a concludere che i cambiamenti climatici sono rilevanti.

58. Se l'impresa conclude che un tema diverso dai cambiamenti climatici non è rilevante e pertanto omette tutti gli obblighi di informativa nel corrispondente ESRS tematico, può fornire una breve spiegazione delle conclusioni della sua valutazione della **rilevanza** per quel tema.

Gli obblighi di informativa
Esempio ESRS E1

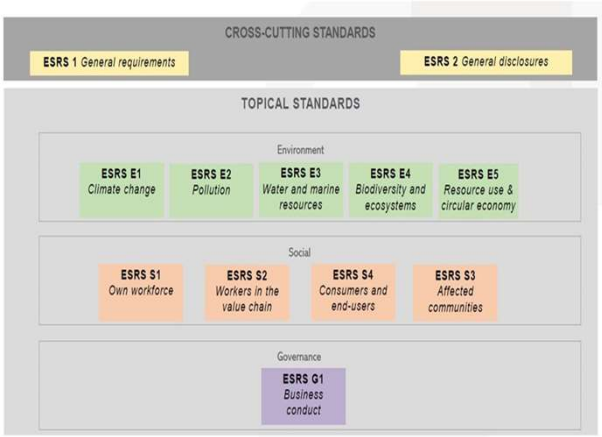

Governance e strategia			Par.
GOV-3	Integrazione delle prestazioni in termini di sostenibilità nei sistemi di incentivazione	Narrativa	13
SBM- 3	Impatti rischi ed opportunità e loro interazione nella strategia generale	Narrativa	19
ESRS E1-1	Piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici	Narrativa/ Indicatori Tabella	15, 16
Gestione impatti rischi ed opportunità			
IRO -1	Descrizione dei processi per individuare e valutare impatti rischi ed opportunità		20
ESRS E1-2	Politiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici	Narrativa /Indici di riferimento	23,25
ESRSE E1-3	Azioni e risorse relative alle politiche in materia di cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi	Narrativa/indici	26,29
Metriche ed obiettivi			
ESRS E1-4	Obiettivi relative alla mitigazione dei cambiamenti climaticie	Narrativa	30,34
ESRS E1-5	Consume di energia e mix energetico	Tabella	35,37,38
ESRS E1-6	Emissione lorde di ges scope 1,2,3 ed emission totali GES	Tabella	44,45
ESRS E1-7	Assorbimenti GES e progetti di mitigazione delle emissioni GES finanziati con crediti di carbonio	Narrativa/ tabella	56
ESRS E1-8	Fissazioni Prezzo interno del carbonio	Tabella	62
ESRS E1-9	Effetti finanziari attesi di rischi fisici e transizioni rilevanti	Narrativa/ Indicatori	64

ESRS ambientali e datapoint: un esempio

E1-5 Consumo di energia e mix energetico

E1-5_01	E1	E1-5	37	AR 35	Total energy consumption related to own operations	energy
E1-5_02	E1	E1-5	37 a	AR 33, AR 32	Total energy consumption from fossil sources	energy
E1-5_03	E1	E1-5	37 b		Total energy consumption from nuclear sources	energy
E1-5_04	E1	E1-5	AR 34		Percentage of energy consumption from nuclear sources in total energy consumption	percent
E1-5_05	E1	E1-5	37 c		Total energy consumption from renewable sources	energy
E1-5_06	E1	E1-5	37 c i		Fuel consumption from renewable sources	energy
E1-5_07	E1	E1-5	37 c ii		Consumption of purchased or acquired electricity, heat, steam, and cooling from renewable sources	energy
E1-5_08	E1	E1-5	37 c iii		Consumption of self-generated non-fuel renewable energy	energy
E1-5_09	E1	E1-5	AR 34		Percentage of renewable sources in total energy consumption	percent

E3-1 – Politiche relative alle acque e alle risorse marine

E3-1_01	E3	E3-1	12a	AR 16 - AR 18	Disclosure of whether and how policy adresses water management	narrative
E3-1_02	E3	E3-1	12a i	AR 16 - AR 18	Disclosure of whether and how policy adresses the use and sourcing of water and marine resources in own operations	narrative
E3-1_03	E3	E3-1	12a ii	AR 16 - AR 18	Disclosure of whether and how policy adresses water treatment	narrative
E3-1_04	E3	E3-1	12a iii	AR 16 - AR 18	Disclosure of whether and how policy adresses prevention and abatment of water pollution	narrative
E3-1_05	E3	E3-1	12 b	AR 16 - AR 18	Disclosure of whether and how policy adresses product and service design in view of addressing water-related issues and preservation of marin	narrative
E3-1_06	E3	E3-1	12 c	AR 16 - AR 18	Disclosure of whether and how policy adresses commitment to reduce material water consumption in areas at water risk	narrative

Art. 2428 Codice civile

Co. 1, Il bilancio deve essere corredato da una relazione degli amministratori contenente un'analisi fedele , equilibrata ed esauriente della situazione della società […] , nonché una descrizione dei principali RISCHI ED INCERTEZZE CUI LA SOCIETÀ È ESPOSTA.

Co. 2, coerente con l'entità e la complessità degli affari della società e contiene nella misura necessaria alla **comprensione** della situazione della società e dell'andamento e del risultato della sua gestione, gli indicatori di risultato finanziari e, se del caso, quelli non finanziari pertinenti all'attività specifica della società, comprese le informazioni attinenti all'ambiente e al personale.

LA «DICHIARAZIONE DI SOSTENIBILITA'» NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE SOCIETARIA

Parte della relazione sulla gestione	Codice ESRS	Titolo
1. Informazioni generali	ESRS 2	Le *Informazioni generali*, comprese le informazioni fornite a norma dei requisiti applicativi degli ESRS tematici elencati nell'ESRS 2, appendice C.
2. Informazioni ambientali	*Non pertinente*	*Informativa a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852 (regolamento sulla tassonomia)*
	ESRS E1	*Cambiamenti climatici*
	ESRS E2	*Inquinamento*
	ESRS E3	*Acque e risorse marine*
	ESRS E4	*Biodiversità ed ecosistemi*
	ESRS E5	*Uso delle risorse ed economia circolare*
3. Informazioni sociali	ESRS S1	*Forza lavoro propria*
	ESRS S2	*Lavoratori nella catena del valore*
	ESRS S3	*Comunità interessate*
	ESRS S4	*Consumatori e utilizzatori finali*
4. Informazioni sulla governance	ESRS G1	*Condotta delle imprese*



BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ
2023
Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/16_Esercizio 2023

enel

INDICE

Il Bilancio di Sostenibilità di Enel racconta gli impegni e i risultati raggiunti in ambito ESG (Environmental, Social e Governance), tenendo in considerazione le aspettative dei propri stakeholder.

Si apre con il messaggio agli stakeholder dell'Amministratore Delegato e del Presidente, seguito dalla sezione **"L'impegno di Enel per lo sviluppo sostenibile"**, che descrive la Società nel suo complesso, il modello di business e i principali indicatori di performance, il contesto ESG di riferimento in cui opera, il coinvolgimento degli stakeholder e i temi materiali, i principali obiettivi del Piano di Sostenibilità 2024-2026 e la vista al 2030, la governance della sostenibilità, il ruolo della finanza Sustainability-Linked, il posizionamento nei rating, indici e benchmark di sostenibilità e l'informativa in materia di tassonomia europea.
Una sezione è dedicata al **coinvolgimento degli stakeholder** e ai risultati della cosiddetta **"doppia materialità"**.
La sezione **"Le performance 2023"**, con una vista per tema, descrive i risultati e gli obiettivi del Piano di Sostenibilità. Ogni tema viene introdotto dalla cosiddetta "dashboard di sostenibilità", che riepiloga i principali impegni, il loro avanzamento e il contributo agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG).
L'**appendice** riporta: (i) i criteri di redazione del bilancio; (ii) i principali indicatori quantitativi relativi alle performance di sostenibilità ("Indicatori di performance"); (iii) i Content Index che forniscono chiavi di lettura semplificate in relazione a GRI, SASB, TCFD, PAI e diritti umani (quest'ultimo è contenuto all'interno del capitolo dedicato); (iv) il reporting sulla tassonomia europea, il Green Bond Report e il Sustainability-Linked Financing Report.

- Relazione Finanziaria Annuale Consolidata 2023
- Relazione e Bilancio di esercizio di Enel SpA al 31 dicembre 2023
- Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari Esercizio 2023
- Relazione sulla politica di remunerazione per il 2024 e sui compensi corrisposti nel 2023

Guida alla navigazione del documento
Per facilitarne la consultazione, il documento, oltre a link ipertestuali, è dotato di interazioni che ne consentono la navigazione.

Torna al menu generale · Ricerca
Vai a... · Stampa
Indietro/avanti · Indicatori di performance



COMPANY VIEW

1. LETTERA AGLI STAKEHOLDER
Enel from now on 6



2. L'IMPEGNO DI ENEL PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
2.1 Il contesto di sostenibilità 10
2.2 Il modello di business e la creazione di valore 14
2.3 Il coinvolgimento degli stakeholder e l'analisi di materialità 26
2.4 Il Piano di Sostenibilità 28



3. IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER E L'ANALISI DI MATERIALITÀ
3.1 Framework 34
3.2 Coinvolgimento degli stakeholder 37
3.3 Doppia materialità 43

enel



TOPIC VIEW

4. LE PERFORMANCE 2023
4.1 Driver di business 68
E 4.2 Ambizione emissioni zero e transizione giusta 78
4.3 Roadmap verso la conservazione del capitale naturale 130
4.4 Economia circolare 176
S 4.5 Persone Enel 186
4.6 Catena di fornitura sostenibile 208
4.7 Coinvolgimento delle comunità 220
4.8 Centralità del cliente 228
4.9 Salute e sicurezza delle persone 242
G 4.10 Governance solida 258
4.11 Gestione dei diritti umani 286
4.12 Trasparenza fiscale 310
C 4.13 Innovazione 338
4.14 Digitalizzazione 350



5. APPENDICE
5.1 Nota metodologica 364
5.2 Indicatori di performance 372
5.3 Content Index
- GRI e Interoperabilità ESRS 410
- SASB 424
- TCFD 426
- Sustainable finance disclosure regulation (PAI) 427

5.4 Tassonomia europea 434
5.5 Finanza sostenibile
- Green Bond Report 472
- Sustainability-Linked Financing Report 486

Riferimento all'analisi di materialità
E Environment
S Social
G Governance
C Cross

Riferimento al Piano di Sostenibilità
Ambizione emissioni zero · Diritti umani
Natura · Acceleratori della crescita
Stakeholder



Annual Report 2023

illy 90 ANNIVERSARY

Performance di sostenibilità

illycaffè S.p.A.

Creazione di valore

Catena del valore

[GRI 2-6]

La strategia di sostenibilità del Gruppo si estende a ogni fase della propria catena del valore, in linea con l'impegno a operare in modo sostenibile, dal chicco alla tazzina. Per ottenere la migliore qualità sostenibile il Gruppo collabora a stretto contatto con i principali stakeholder lungo la propria value chain, a cominciare dai Paesi dove cresce la più pregiata Arabica. Nel corso del 2023 il Gruppo ha continuato a perseguire tale strategia, orientata alla creazione di valore sostenibile nel lungo periodo.

La catena del valore di illycaffè è costituita da cinque fasi chiave: agricoltura e coltivazione, approvvigionamento, produzione e packaging, marketing, vendite e distribuzione ed economia circolare.



La qualità superiore del caffè inizia dal primo tassello della sua catena del valore: la coltivazione. Illycaffè lavora insieme ai produttori di caffè, sostenendoli nell'adozione di pratiche di agricoltura sostenibile e rigenerativa, volte a mitigare gli effetti del cambiamento climatico e a favorire il rispetto della biodiversità, il benessere delle comunità locali e da sempre una priorità per illycaffè, che ha sviluppato numerosi progetti principalmente nell'ambito dell'istruzione e della salute. Tali iniziative sono sostenute da una costante attività di ricerca scientifica con un particolare focus sul rapporto tra la salute dell'ambiente e la salute umana.

Garantire la qualità sostenibile delle materie utilizzate è, da sempre, tra i valori fondanti di illycaffè. Ciascun fornitore, sia esso di materie prime, altri beni o servizi, svolge un ruolo fondamentale nell'ambito dell'iter di approvvigionamento sostenibile perseguito dal Gruppo.
Questa fase comporta una selezione scrupolosa dei fornitori, per garantire il rispetto di elevati standard in ambito sociale e ambientale, in primis il rispetto dei diritti umani.
Negli anni, illycaffè ha costruito solide collaborazioni con le comunità coinvolte nella filiera del caffè verde tramite un sistema di relazioni dirette con i produttori, a cui l'azienda riconosce anche economicamente la qualità superiore garantita.
Anche la logistica e il trasporto delle materie prime, in particolare di caffè dai Paesi produttori, sono ottimizzati in un'ottica di riduzione degli impatti ambientali associati.

RELAZIONE SULLA GESTIONE SOCIETARIA

I PUNTI RAFFORZATI

IL «RISCHIO DI SOSTENIBILITA» ESRS

A titolo esemplificativo e non esaustivo

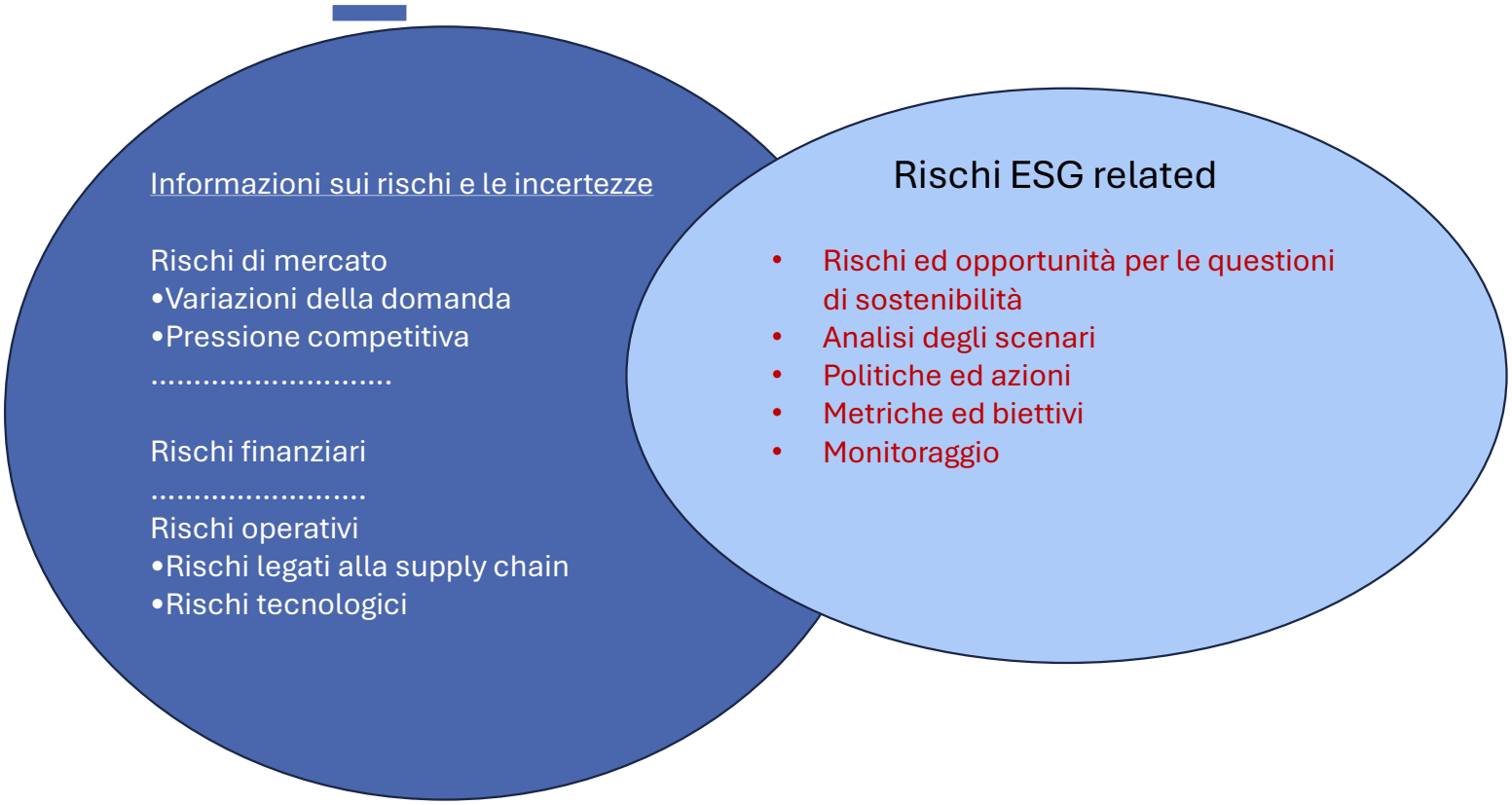

RELAZIONE SULLA GESTIONE SOCIETARIA

I PUNTI RAFFORZATI

I «Temi e sottotemi «ESRS

A titolo esemplificativo e non esaustivo

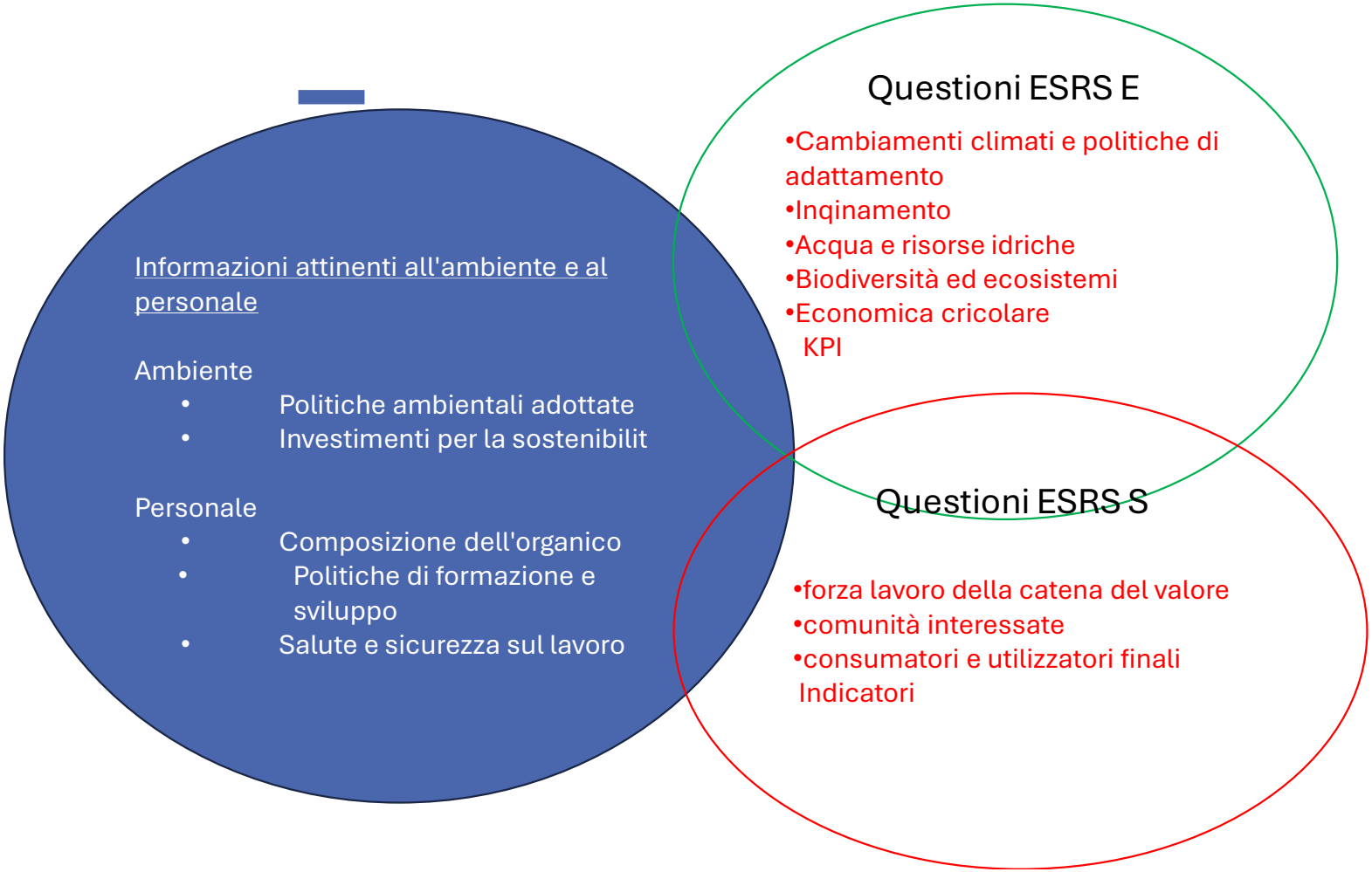

AGENDA

- INTRODUZIONE

1. LA NUOVA FIGURA DEL REVISORE DELLA SOSTENIBILITÀ

2. PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE ESRS ESRS 1 E ESRS 2

3. PRESCRIZIONI OBBLIGHI INFORMATIVI E METODO

4. L'ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ E STRUTTURA DELLA RELAZIONE

5. ISSA 5000

APPENDICE:

1.SINTESI DEL D. LGS 125/2024

2. INFORMATIVA IRS N. 10, COMMISSIONE REPORTING DI SOSTENIBILITA' CNDCEC, NOVEMBRE 2024

➢ art. 8. D. Lgs 125/2024 Attestazione sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità

La certificazione del reporting di sostenibilità (individuale e consolidato) svolge un ruolo fondamentale nel rafforzare la fiducia nella rendicontazione finanziaria e di sostenibilità.

Gli standard

L'**ISAE 3000 (rivisto) e l'ISAE 3410** restano standard validi di riferimento, tuttavia le diverse novità introdotte dalla nuova normativa sulla rendicontazione societaria della sostenibilità, hanno reso necessario la previsione di uno standard più focalizzato e che fornisca maggiore specificità per garantire le informazioni societarie sulla sostenibilità

Lo IAASB ha pubblicato l'International Standard on Sustainability Assurance, ISSA 5000.

A ridosso della pubblicazione del D. Lgs 125/2024, che ha recepito la normativa europea sulla rendicontazione di sostenibilità, Direttiva (UE) 2022/2464, CSRD, definendo il perimetro dell'obbligo e le scadenze in Italia, la pubblicazione dello standard d'Assurance ISSA 5000 rappresenta una sostanziale pietra miliare per il revisore della sostenibilità.

ISAE 3000

L'ISAE 3000 principio di attestazione detta regole e linee guida con particolare riferimento:

- alle **procedure** da svolgere **sulla rendicontazione di sostenibilità**, ivi incluse quelle relative al **processo di valutazione della rilevanza;**
- all'osservanza degli obblighi di informativa previsti dall'art. 8 del Regolamento Tassonomia;
- alla formazione delle proprie conclusioni e al contenuto del modello di relazione di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità da emettere ai sensi dell'art. 14-bis del D.Lgs. 39/10 all'esito dello svolgimento dell'incarico finalizzato ad acquisire un livello di sicurezza limitato.

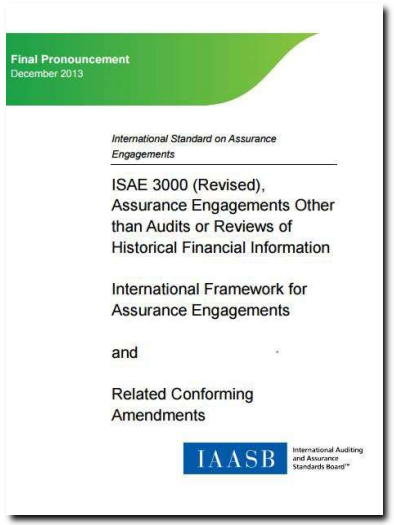

L'ISSA 3000 non tratta invece delle responsabilità del revisore della rendicontazione di sostenibilità in merito all'espressione delle conclusioni circa la conformità della rendicontazione di sostenibilità all'obbligo di marcatura , in quanto il quadro normativo è ancora in fase di definizione.

ISSA 5000

L'ISSA 5000

- risponde alla necessità di interesse pubblico di uno standard tempestivo che supporti la prestazione coerente degli impegni di garanzia e la qualità della sostenibilità;
- è adatto a comprendere tutti gli argomenti di sostenibilità, le informazioni fornite ai fruitori del report di sostenibilità;
- comprende le esigenze dei fruitori delle informazioni o stakeholder;
- prevede uno standard adottabile dai professionisti del settore della revisione legale del reporting di sostenibilità secondo quanto recepito dagli stati membri UE.
- include il principio di doppia materialità



Agenda Item
2-B.1 APPROVED

INTERNATIONAL STANDARD ON SUSTAINABILITY ASSURANCE (ISSA) 5000, GENERAL REQUIREMENTS FOR SUSTAINABILITY ASSURANCE ENGAGEMENTS

[INTRODUCTION, OBJECTIVES, DEFINITIONS AND REQUIREMENTS (CLEAN)]

This Agenda Item contains the final ISSA 5000, General Requirements for Sustainability Assurance Engagements approved at the IAASB September 2024 meeting.

Introduction

L'Assurance del reporting di sostenibilità: adozione dai professionisti del settore.

richiede competenze professionali specifiche e aggiuntive a quelle del revisore legale del bilancio d'esercizio, rispetto:

- alla normativa in materia di rendicontazione di sostenibilità, e
- ai principi di rendicontazione ESRS.

Fino ad oggi gli incarichi di Assurance, come la stesura delle informazioni di sostenibilità secondo gli standard internazionali generalmente accettati, si sono svolti su base volontaria da parte di professionisti di diverse professioni, secondo l'ISAE 3000 (rivisto), l'ISAE 3410 o equivalenti nazionali, o standard emessi dall'ISO.

L'ISSA 5000 è destinato ad essere utilizzato sia da professionisti contabili che da professionisti non contabili, fatte salve le premesse fondamentali dello standard relative ai requisiti etici e d' indipendenza e alla gestione della qualità.

REQUISITI CHIAVE DELL'ISSA 5000

Accettazione dell'incarico
Prima che un revisore assuma un incarico di assurance, dovrà valutare:

Ambito di lavoro: quali dati sulla sostenibilità saranno sottoposti a audit?
Perimetro di rendicontazione: quali attività e dati sono inclusi nelle tue informative sulla sostenibilità? (es. Individuale e consolidato)
Livello di assurance: l'incarico sarà per una assurance limitata o completa?

Pianificazione dell'incarico

Il processo di assurance richiede ai revisori di comprendere i processi, sistemi e controlli interni per la raccolta e la rendicontazione delle informazioni sulla sostenibilità. I revisori utilizzeranno procedure di valutazione del rischio, comprese quelle relative alle frodi. I requisiti varieranno in base al livello di assurance richiesto e si concentreranno più approfonditamente sui controlli se è richiesta una assurance completa.

Doppia Materialità

ISSA 5000 segue un approccio di doppia materialità, che è anche fondamentale per la conformità CSRD. Ciò significa considerare la sostenibilità da due prospettive di materialità d'impatto e finanziaria.
Sono importanti sia le informative qualitative (spiegazioni narrative) che quantitative (dati e numeri). Il revisore esaminerà il modo in cui le organizzazioni hanno determinato cosa è «rilevante» e si assicurerà che sia in linea con gli standard.

REQUISITI CHIAVE DELL'ISSA 5000

Ottenimento di evidenze

Il livello di videnze richiesto dipenderà dal fatto che si svolga una limited o reasonable assurance.

L'assurance limitata implica un livello moderato di revisione e richiede livelli di evidenze meno dettagliate. L'assurance completa implica un'analisi più approfondita dei dati e processi, richiedendo evidenze più complete, specialmente per informazioni lungimiranti o qualitative.

I revisori useranno il loro giudizio professionale per determinare se sono state fornite evidenze sufficienti, in particolare in aree con incertezze o stime future.

Reporting

Il revisore emetterà una relazione che delinea il livello di assurance (limitato o completo) e spiega le procedure svolte.

I PRINCIPALI BENEFICI DELL'ISSA 5000

1. Maggiore credibilità

Applicando l'ISSA 5000, i report sulla sostenibilità sono supportati da uno standard riconosciuto a livello globale, che dimostra l'impegno della società verso la trasparenza e la responsabilità.

Ciò è particolarmente importante per le aziende ai sensi della CSRD, poiché le parti interessate, gli investitori e gli enti regolatori stanno prestando maggiore attenzione alla qualità e all'affidabilità dei dati sulla sostenibilità. Una maggiore credibilità significa che la tua azienda ha maggiori probabilità di ottenere la fiducia di investitori e clienti, posizionando i tuoi sforzi per la sostenibilità come legittimi e impattanti.

2. Maggiore trasparenza

L'ISSA 5000 garantisce che le informazioni sulla sostenibilità siano verificate in modo approfondito e prive di inesattezze sostanziali. Il processo di assurance, limitato o ragionevole, comporta un esame rigoroso dei dati sulla sostenibilità, il che aumenta la trasparenza. Fornendo dati accurati e affidabili, le società creano fiducia non solo con revisori e autorità di regolamentazione, ma anche con stakeholder esterni come investitori, clienti e partner.

Ciò può migliorare la reputazione, aiutando anche a evitare i rischi associati a report fuorvianti o incompleti o accuse di greenwashing.

I PRINCIPALI BENEFICI DELL'ISSA 5000

3. Processi di assurance univoci

In passato, l'assurance dei report di sostenibilità non aveva uno standard internazionale universalmente riconosciuto, specificamente progettato per la sostenibilità.

ISSA 5000 fornisce un quadro chiaro per i professionisti della garanzia, rendendo il processo di audit più fluido ed efficiente. Ciò significa meno tempo e risorse necessarie per completare gli audit.

4. Conformità CSRD più rapida

L'approccio standardizzato di ISSA 5000 all'assurance della sostenibilità semplifica il rispetto efficiente dei requisiti di rendicontazione CSRD ed evita costosi ritardi.

Riepilogo

ISSA 5000

- Ambito di applicazione: Dichiarazioni di Sostenibilità
- Destinatari: sia professionisti contabili che da professionisti non contabili, fatte salve le premesse fondamentali dello standard relative ai requisiti etici e d' indipendenza e alla gestione della qualità
- Data di applicazione: dal 15 dicembre 2026 in poi. È consentita anche un'applicazione anticipata del presente ISSA.
- Modalità di attestazione: contempla sia l'incarico di limited assurance che quello di reasonable assurance, evidenziando le principali differenze



Agenda Item
2-B.1 APPROVED

INTERNATIONAL STANDARD ON SUSTAINABILITY ASSURANCE (ISSA) 5000, GENERAL REQUIREMENTS FOR SUSTAINABILITY ASSURANCE ENGAGEMENTS

[INTRODUCTION, OBJECTIVES, DEFINITIONS AND REQUIREMENTS (CLEAN)]

This Agenda Item contains the final ISSA 5000, General Requirements for Sustainability Assurance Engagements approved at the IAASB September 2024 meeting.

Introduction

1. This International Standard on Sustainability Assurance (ISSA) deals with assurance engagements on sustainability information.

2. For purposes of this ISSA, sustainability information is information about sustainability matters. An entity's disclosures about such matters may relate to several different topics (e.g., climate, labor practices, biodiversity) and aspects of topics (e.g., risks and opportunities, metrics and key performance indicators). Law or regulation or sustainability reporting frameworks may describe sustainability matters, topics or aspects of topics in different ways, and may also provide requirements or guidance for the entity in determining the sustainability information to be reported. (Ref: Para. A1, A22-A23, A44, Appendix 1)

3. Sustainability information is reported in accordance with the criteria. This ISSA requires the practitioner to evaluate whether the criteria that the practitioner expects to be applied in the preparation of the sustainability information are suitable for the engagement circumstances. In the absence of indications to the contrary, framework criteria that are embedded in law or regulation or are established by authorized or recognized organizations that follow a transparent due process are presumed to be suitable. (Ref: Para. A2, A180)

4. The criteria may specify a process by which the entity identifies sustainability matters to be reported, including the application of materiality in identifying such matters and the reporting boundary. In this ISSA, "the entity's process to identify sustainability information to be reported" refers to the process applied by the entity to determine the sustainability matters to be reported in the sustainability information and the reporting boundary. (Ref: Para. A3)

5. The scope of the assurance engagement may extend to all of the sustainability information to be reported by the entity or only part of that information. For example, some jurisdictions may require the entirety of the sustainability information to be reported in accordance with an established framework to be subject to assurance. However, in certain jurisdictions, law or regulation may require that only climate-related disclosures in an entity's sustainability information be subject to assurance. The reporting requirements of this ISSA require the practitioner to identify or describe the information that is subject to the assurance engagement. (Ref: Para. A4)

6. This ISSA is premised on the basis that: (Ref: Para. A5)

(a) The members of the engagement team and the engagement quality reviewer (for those engagements where one has been appointed) are subject to the provisions of the International Ethics Standards Board for Accountants' International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) (IESBA Code) related to sustainability assurance engagements, or professional requirements, or

LIMITED Assurance ENGAGEMENT

L'entità delle procedure eseguite è sostanzialmente inferiore rispetto a un incarico di Assurance ragionevole.

L'incarico è volto ad ottenere sufficienti elementi probativi tali da ridurre il rischio di attestazione ad un livello considerato accettabile, ma comunque inferiore alla tipologia di incarico «reasonable»

Il revisore esprime un giudizio in termini negativi

REASONABLE Assurance ENGAGEMENT

L'entità delle procedure eseguite è sostanzialmente maggiore rispetto a un incarico di Assurance limitato.

L'incarico è volto ad ottenere sufficienti elementi probativi tali da ridurre il rischio di attestazione ad un livello accettabilmente basso.

Il revisore esprime un giudizio in termini affermativi

PROCEDURE DI VERIFICA DEL REVISORE

Le principali fasi del processo di assurance

Planning e risk assessment

- Comprensione del Società di riferimento
- Analisi e valutazione dei criteri di identificazione del perimetro di consolidamento
- Comprensione dei principali rischi, generati e/o subiti, in relazione a tematiche di sostenibilità
- Definizione del perimetro di analisi e del piano di lavoro

Svolgimento delle procedure di verifica

- Analisi del processo di definizione delle tematiche materiali
- Interviste durante lo svolgimento delle site visit (o meeting da remoto)
- Verifica delle informazioni quantitative basata su campionamenti
- Verifica della coerenza dei dati e delle informazioni tra informativa di sostenibilità e informativa finanziaria
- Analisi di compliance delle informazioni con gli Standards ESRS
- Analisi di compliance delle informazioni con i requisiti del principio di assurance

Concluding

- Conclusione delle attività svolte
- Ottenimento della Lettera di attestazione da parte della Società
- Predisposizione della Relazione di revisione («opinion»)
- Predisposizione della "Management Letter"

PROCEDURE DI VERIFICA DEL REVISORE

Focus analisi di doppia materialità

Nell'ambito delle attività di revisione devono essere approfonditi e verificati i seguenti aspetti relativi all'analisi di doppia materialità:

Presenza dell'analisi di doppia materialità e opportuna disclosure del processo seguito

Frequenza di revisione e aggiornamento dell'analisi di materialità oltre che la condivisione con management, comitati e board

Presenza di un processo di stakeholder engagement e la rilevazione dei loro interessi e aspettative

Considerazione del modello aziendale, della strategia e dei rischi dell'impresa, dei fattori interni ed esterni (es. politiche pubbliche) e dell'impatto dell'attività d'impresa e dei suoi prodotti

Copertura dell'intero perimetro societario (società consolidate integralmente dalla Capogruppo e value chain)

Coerenza con le tematiche rilevanti per il settore di riferimento dell'impresa (analisi di benchmark)

Inclusione delle informazioni che, se omesse, possono influenzare le decisioni degli stakeholder

PROCEDURE DI VERIFICA DEL REVISORE

Svolgimento di interviste e site visit

PRINCIPALI ATTIVITÀ

Interviste con il personale delle Funzioni responsabili della rendicontazione delle informazioni qualitative e quantitative oggetto di verifica al fine di indagare:

- **modello aziendale di gestione e organizzazione**
- **politiche praticate e risultati conseguiti**
- **principali rischi, generati o subiti**
- **obiettivi e impegni definiti**
- **eventuali ambiti di miglioramento identificati nella «management letter» della DNF dell'anno precedente;**
- **processo di raccolta del dato/informazione in termini di fonte del dato;**
- **processo e le procedure di consolidamento, controllo e verifica del dato/informazione in essere;**
- **qualità del dato in termini di:**
  - **stime effettuate vs. dati puntuali (cut off);**
  - **eventuali metodologie di calcolo con eventuali coefficienti utilizzati;**
  - **eventuali elaborazioni manuali;**
  - **eventuali altri audit esterni.**
- **motivazioni di eventuali variazioni significative rispetto ai dati/informazioni dell'anno precedente;**
- **eventuali criticità affrontate durante il processo di raccolta dati.**

Durante tali interviste il revisore richiederà evidenze a supporto dei dati e delle informazioni oggetto di verifica presenti nella DNF su base campionaria, al fine di verificare la coerenza delle informazioni con le evidenze disponibili.

Lo svolgimento di «site visit» (o riunioni da remoto) presso sedi e siti (ad esempio stabilimenti) ha la finalità di verificare la corretta applicazione delle procedure e dei metodi di calcolo utilizzati per gli indicatori e verificare i sistemi locali a presidio dell'informativa non finanziaria e del monitoraggio e raccolta dei dati e delle informazioni.

PROCEDURE DI VERIFICA DEL REVISORE

Verifica su base campionaria delle informazioni quantitative

Il revisore, con riferimento alle informazioni quantitative, svolge sia procedure analitiche che limitate verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati.

Check generali da condurre sull'interezza del reporting package

Check di completezza rispetto al perimetro di rendicontazione mappato tramite l'analisi di perimetro effettuata nella fase preliminare

Analisi dei trend rispetto agli anni precedenti e identificazione di eventuali scostamenti significativi

Analisi della congruenza rispetto agli anni precedenti (ad esempio: unità di misura, eventuale assenza di dati, etc.)

In caso di scostamenti significativi o anomalie emerse dalle analisi, è necessario effettuare degli specifici approfondimenti con la Funzione responsabile del dato.

Se dall'analisi dovessero emergere incoerenze, il revisore valuta la necessità di ampliare il campione di analisi inizialmente definito con l'obiettivo di approfondire tali ambiti.

Testing sui KPI selezionati

Il revisore chiede evidenza della fonte del dato, analizza e riperforma i dati su base campionaria al fine di verificare la correttezza del dato inserito in Dichiarazione non Finanziaria.

Esempi di evidenze documentali:

- **Estrazioni da sistema gestionale**
- **File di raccolta e rielaborazione dei dati**
- **Bollette, ricevute, fatture e altra documentazione probante**

PROCEDURE DI VERIFICA DEL REVISORE

Verifica su base campionaria delle informazioni quantitative -Esempio pratico

	X	Y	UTIF FTV	Energia elettrica	
Data	Produzione	versato a mag	fotovoltaico	letture	fatturato
Mese	P.F. (mq)	2020 (kg)	KWh	(kWh)	(kWh)
gen-20	367.720	10.876.662	14.689	2.712.360	2.712.294
feb-20	465.671	12.397.619	23.877	2.987.736	2.987.673
mar-20	311.106	8.789.690	24.774	2.119.380	2.119.311
apr-20	69.397	1.916.501	46.595	552.564	553.701
mag-20	362.809	10.623.127	51.933	2.720.940	2.720.877
giu-20	410.307	13.077.530	50.988	2.908.068	2.907.996
lug-20	455.338	14.384.755	51.166	3.232.164	3.232.098
ago-20	190.768	5.701.025	44.907	1.552.848	1.552.776
set-20	449.741	13.381.297	33.746	3.070.680	3.070.617
ott-20	487.095	14.293.199	22.114	3.327.792	3.327.714
nov-20	426.223	12.283.637	12.252	3.223.548	3.223.488
dic-20	275.120	7.360.939	5.481	2.015.544	2.015.475
ANNO	**4.271.294**	**125.085.982**	**382.524**	**30.423.624**	**30.424.020**

					Testing DT
Mese	kwh	Fonte documento	Ref.	Consumo energia elettrica (Kwh) da DB	Test positivo
Febbraio	2.987.673	Fattura Acea	21012.3.L	2.987.673	OK
Luglio	3.232.098	Fattura Acea	21012.3.M	3.232.098	OK
Novembre	3.223.488	Fattura Acea	21012.3.N	3.223.488	OK

Dettaglio consumi

Periodo di fatturazione	01 febbraio 2020 - 29 febbraio 2020
Consumo	2.987.673 kWh
Periodo di conguaglio	-
Consumo restituito	0 kWh
Totale consumo fatturato	**2.987.673 kWh**

5. LA STRUTTURA DELLA RELAZIONE



a) un paragrafo introduttivo che identifica la rendicontazione di sostenibilità sottoposta ad attestazione, la data e il periodo cui si riferisce, nonché il quadro normativo di riferimento;



b) una descrizione della portata delle attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità che indica almeno i principi di attestazione in base ai quali tali attività sono state svolte



c) le conclusioni della relazione a cui perviene il professionista

APPENDICE

La Direttiva (UE) CSRD diventa legge in Italia. Quadro normativo

Addenda libro Reporting di Sostenibilita' ESG,
Riccardo Bauer, Monica Peta, Maggioli, febbraio 2024

Informativa IRS n. 10 CNDCEC

Associazione Nazionale Commercialisti

18 dicembre 2024

Associazione Nazionale Commercialisti BARI

IL REVISORE DELLA SOSTENIBILITA'

PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE ESRS E ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'



Grazie per l'attenzione

MONICA PETA

DOTTORE COMMERCIALISTA, REVISORE LEGALE, PHD SCIENZE AZIENDALI

ESPERTA IN COMPLIANCE AZIENDALE INTEGRATA

COMPONENTE DEL COMITATO SCIENTIFICO NAZIONALE ANC

COMPONENTE COMMISSIONE REPORTING DI SOSTENIBILITA' CNECEC